



Dipartimento
per le politiche della famiglia

Presidenza del Consiglio dei ministri

Set informativo sul *parental control*

Ex articolo 13, comma 3,
del decreto-legge 15 settembre
2023 n. 123, convertito,
con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 159



Dipartimento
per le politiche della famiglia

Presidenza del Consiglio dei ministri

**Set
informativo
sul *parental
control***

**Ex articolo 13, comma 3,
del decreto-legge 15 settembre
2023 n. 123, convertito,
con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 159**



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

SET INFORMATIVO SUL *PARENTAL CONTROL*

Istituto
degli
Innocenti



2025, Istituto degli Innocenti, Firenze

Il presente *set* informativo è stato realizzato in attuazione della Convenzione stipulata il 26 marzo 2024 fra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi dell'art. 1, comma 215, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art.1, comma 195, della l. 30 dicembre 2023, n. 213.

Indice

04 Premessa

Proteggi i minorenni nel mondo digitale: attiva i sistemi di controllo parentale!

08 Che cosa è il controllo parentale?

22 Perché è importante attivare i sistemi di controllo parentale?

26 Su quali dispositivi è possibile attivare i sistemi di controllo parentale?

28 A chi rivolgersi per avere informazioni sull'attivazione dei sistemi di controllo parentale?

30 L'attivazione di questi servizi è a pagamento?

32 Pubblicizzazione dei sistemi di *parental control*

36 Normativa di riferimento

40 Per saperne di più

Il presente set informativo è stato redatto sulla base delle indicazioni normative previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Esso, inoltre, è volto ad aggiornare e integrare le informazioni già pubblicate sul sito *internet* istituzionale del **Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri** e si pone quale coerente complemento delle Linee guida dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) di cui all'Allegato A alla delibera n. 9/23/CONS.

**PROTEGGI
I MINORENNI
NEL MONDO
DIGITALE**

**ATTIVA
I SISTEMI DI
CONTROLLO
PARENTALE!**

CHE COSA È IL CONTROLLO PARENTALE

01

Per
“parental control system”, (PCS)

o sistema di controllo parentale (o, ancora, più semplicemente, controllo parentale), si intende uno strumento di tutela e salvaguardia di bambini e ragazzi, pensato per i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al fine di evitare l'esposizione dei minorenni a contenuti inappropriati e, in generale, ritenuti nocivi per il loro sviluppo e la loro crescita.

Il *parental control* permette di

filtrare i contenuti considerati inadeguati, bloccare l'accesso a determinate attività, nonché limitare il tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici.

In ambito internazionale, è utile ricordare che il Comitato ONU per la Convenzione delle Nazioni Unite sull'infanzia e l'adolescenza del 1989, con il *Commento generale n. 25*, spiega come gli Stati parte dovrebbero attuare la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in relazione all'ambiente digitale e fornisce assistenza sulle pertinenti misure legislative, politiche e di altro tipo, per garantire il pieno rispetto dei loro obblighi ai sensi della Convenzione e alla luce delle opportunità, dei rischi e delle sfide nella promozione, nel rispetto, nella protezione e realizzazione di tutti i diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.

Il Consiglio d'Europa ha adottato la *raccomandazione* CM/Rec(2018)7 del Comitato dei ministri agli Stati membri *sulle linee guida relative al rispetto, alla tutela e alla realizzazione dei diritti del bambino nell'ambiente digitale* del 4 luglio 2018. Successivamente, è stata approvata la "Strategia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Consiglio d'Europa" (2022- 2027) ("*Children's Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation*") che ha individuato, come una delle sue priorità, **il diritto dei minori ad accedere ad un ambiente digitale sicuro.**

Il Consiglio d'Europa ha, inoltre, pubblicato una versione *child-friendly* del predetto documento, intitolato "**Guida per ragazze e ragazzi alla Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (2022-2027)**", alla cui traduzione in lingua italiana, indirizzata ai minorenni di età compresa tra 12 e 17 anni e volta a far conoscere i diritti dell'infanzia ai diretti interessati, ha contribuito il Dipartimento per le Politiche della famiglia, attivando un processo consultivo con il coinvolgimento di un gruppo di ragazze e ragazzi di minore età.



Il Consiglio d'Europa mette a disposizione, sul proprio sito *internet*, *materiali* dedicati alle persone di minore età, anche con specifico riferimento ai diritti dei minorenni nell'ambiente digitale.

In ambito europeo, la Commissione europea ha adottato la *dichiarazione europea*, sui diritti e principi digitali per il decennio digitale (COM)2022- 28 final), approvata il 26 gennaio 2022, volta a

promuovere un modello europeo per la trasformazione digitale, che ponga al centro gli esseri umani e sia fondato sui valori europei e sui diritti fondamentali dell'UE.

Come indicato nel capitolo V della Dichiarazione, **i bambini e i giovani dovrebbero essere messi nelle condizioni di compiere scelte sicure e informate, esprimere la propria creatività e vivere esperienze positive nello spazio cibernetico, nonché fruire di servizi adeguati in base alla loro età.**

Tra gli strumenti giuridici e le ulteriori iniziative sviluppate dall'Unione europea per rispettare i diritti dei minori nell'ambiente digitale, si rinvengono **il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 16 giugno 2022**, rafforzato rispetto al codice del 2018, e **il nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027)**, che promuove l'alfabetizzazione digitale per contrastare la disinformazione, con particolare attenzione alla formazione volta a definire una visione comune di un'istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile nell'UE.

In tale quadro articolato, appare evidente che la rete costituisce un valido strumento per conoscere, apprendere e interagire con gli altri nella dimensione *online*, e che, tuttavia, l'ambiente digitale per i bambini e per i ragazzi può presentare rischi di diversa natura, che vanno identificati e contrastati.

Tra i pericoli che sono presenti in rete:

- la **visione e/o l'ascolto di contenuti inadeguati**

come, ad esempio, materiali inappropriati all'età dell'utente, siti pornografici, immagini violente e, in ogni caso, contenuti ritenuti nocivi allo sviluppo e alla crescita dei minorenni;

- il **contatto con adulti** o minorenni malintenzionati come, ad esempio, soggetti che tentano di adescare bambini e ragazzi per fini sessuali, per carpirne i dati personali, per ottenere immagini intime o per istigarli a compiere atti estremi, oppure per coinvolgerli in pericolose sfide *online* (le c.d. *challenge*), o per renderli vittime di cyberbullismo;

- lo **sviluppo delle c.d. dipendenze da internet**

quali, ad esempio, le dipendenze dai *like*, dall'immagine corporea digitale, dalla ricerca estenuante di consenso *online* o dal gioco d'azzardo *online*, da *smartphone* (la c.d. "nomofobia", causata da un uso compulsivo del cellulare, il dispositivo digitale più diffuso tra i giovani);

- l'**adozione di stili di vita non salutari**

come, ad esempio, l'isolamento sociale o pratiche alimentari non sane. In Italia, difatti, come ricorda Save the Children nell'edizione del XIV *Atlante dell'infanzia a rischio*, l'utilizzo, in particolare, dello *smartphone*, è sempre più diffuso tra i giovanissimi (minori di 13 anni), comportando forti rischi per gli stessi, tra questi ad esempio, la crescita del cyberbullismo.

È, quindi, sempre importante, in base alle diverse età dei bambini e dei ragazzi, che l'utilizzo di *internet* sia gestito, regolato e monitorato, prima di tutto, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i quali devono essere informati in maniera adeguata, chiara e trasparente sulla possibilità e sulle modalità di utilizzo dei sistemi di controllo parentale e, allo stesso tempo, mantenersi costantemente aggiornati sulle evoluzioni che intervengono, in modo sempre più veloce, nel settore digitale.

Per far fronte ai rischi che sono presenti in rete, il decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123, e s.m.i., prevede:

- diverse misure per favorire l'**alfabetizzazione digitale e mediatica**;
- **il divieto di accesso dei minorenni a contenuti a carattere pornografico online**. Si segnala, a tal proposito, che ai sensi dell'articolo 13-bis (*"Disposizioni per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici"*) del citato decreto-legge, *"è vietato l'accesso dei minorenni a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica"*;
- **l'obbligo, per i gestori dei siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video** che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, di **verificare la maggiore età degli utenti (c.d. age verification)**, per evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte dei minori degli anni 18;
- **nuove disposizioni in tema di parental control**, imponendo a produttori, venditori di dispositivi e fornitori di servizi *internet*, in particolare, specifici obblighi di:
 - **divulgazione** - informare gli utenti sulla necessità di utilizzare i sistemi di *parental control*;
 - **fornitura gratuita** - mettere a disposizione gratuitamente i sistemi di *parental control*;
 - **assistenza** - offrire supporto tecnico gratuito per l'attivazione e la configurazione di sistemi di *parental control*.

In tal quadro, l'AGCOM, con delibera 9/23/CONS del 25 gennaio 2023, ha adottato le

"linee guida finalizzate all'attuazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n.28, in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio",

con le quali ha voluto orientare gli operatori nazionali in ordine alle:

- modalità di **realizzazione dei sistemi di parental control**;
- modalità di **configurazione** dei predetti sistemi;
- fornitura di **informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo** da parte dei titolari dei contratti di servizi di comunicazione elettronica, individuando i requisiti minimi dei sistemi di controllo parentale e fornendo una preliminare elencazione delle principali categorie soggette al filtro dei Sistemi di Controllo Parentale (SCP).

Le Linee guida
AGCOM
prevedono,
tra l'altro, una
preliminare
classificazione
di contenuti
considerati
inappropriati,
ovvero:

“contenuti per adulti”

ossia siti *web* che mostrano nudità totale o parziale in un contesto sessuale pornografico, accessori sessuali, attività orientate al sesso;

“siti che supportano l'acquisto *online* di tali beni e servizi”

“gioco d'azzardo/scommesse”

“armi”

ovvero siti che forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati;

“violenza”

ossia siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata;

“odio e discriminazione”

ossia siti che promuovono o supportano l'odio o l'intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo;

“promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche”

quali, a titolo di esempio, siti che promuovono o supportano l'anoressia e/o la bulimia, l'uso di sostanze stupefacenti illegali, di alcol o di tabacco;

“anonymizer”

cioè siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività *online* irrintracciabile;

“sette”

ovvero siti che promuovono o che offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l'uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o esseri soprannaturali.

I SCP,

dunque, prevedono, come funzionalità minima, il blocco dei domini e siti ospitanti contenuti assoggettati al filtro, impedendo, così, ai minorenni di entrare in contatto con materiale inappropriato per la loro età.

Le Linee guida prevedono, inoltre, che tali sistemi siano inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minorenni, mentre sulle altre offerte i sistemi di controllo parentale devono essere resi disponibili da parte del titolare del contratto; i soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione e configurazione sono i maggiorenni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore di età.

Per poter identificare tali soggetti e consentire un accesso sicuro, al fine di esercitare le predette funzionalità,

L'AGCOM ha individuato alcune modalità:

- **codice PIN**
fornito all'atto dell'attivazione dell'utenza, comunicato in forma riservata, ad esempio tramite SMS;
- **SPID**;
- **autenticazione nell'area riservata**
del sito web dell'operatore;
- tramite **OTP** (*One Time Password*, ovvero *password* monouso, utilizzata una sola volta), inviata via SMS o e-mail.

PERCHÉ È IMPORTANTE ATTIVARE I SISTEMI DI CONTROLLO PARENTALE?

02

**Perché
i bambini
hanno diritto
ad un mondo
digitale
sicuro.**

Il *parental control*

è un valido strumento al fine di rendere il *web* uno spazio più sicuro per bambini e ragazzi e allo scopo di garantire una crescita e uno sviluppo del minorenne sano e adeguato in termini psico-fisici e relazionali.

La tutela delle persone

di minore età

diventa ancora più rilevante se si considera che l'ordinamento italiano ha individuato un'età legale, al di sotto della quale

non è consentito ai minorenni di esercitare il consenso al trattamento dei dati personali e di iscriversi ai *social network*, senza il consenso dei genitori / esercenti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, **ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)", in attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, **è stato introdotto, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'**art. 2-quinquies, rubricato "Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione"**.

In forza della predetta disposizione, **il minorenne che abbia compiuto 14 anni** può esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione all'offerta diretta dei servizi della società dell'informazione. Al compimento dei 14 anni è consentita allo stesso l'iscrizione ai *social network*, senza il previo consenso genitoriale.

Con riguardo ai **bambini di età inferiore ai 14 anni**, il **consenso al trattamento dei dati personali è lecito purché venga espresso da parte del genitore**, ovvero da parte del soggetto che ne eserciti la responsabilità genitoriale. Al trattamento dei dati personali si applica la normativa vigente in materia.

SU QUALI DISPOSITIVI È POSSIBILE ATTIVARE I SISTEMI DI CONTROLLO PARENTALE?

03

Per garantire un ambiente digitale sicuro ai minorenni, la legge prevede che i produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica assicurino la disponibilità di applicazioni di controllo parentale e che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (cioè coloro con cui si stipula il contratto per avere accesso a *internet*, in genere i gestori telefonici), garantiscano la possibilità di utilizzare applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura.

Pertanto, i sistemi di controllo parentale sono oggi applicabili a tutti i dispositivi di comunicazione elettronica, come

smartphone, computer, tablet, consolle di videogiochi, smart TV

e altri oggetti che possano essere connessi a *internet* e consentire l'accesso a *browser*, come

televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica etc.

A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI SULL'ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO PARENTALE?

04

Poiché esistono diversi tipi di ***parental control***, che si applicano alle varie tipologie di dispositivi di comunicazione elettronica connessi alla rete, per avere informazioni su come attivarli è possibile

**rivolgersi
ai fornitori
di servizi di
comunicazione
elettronica.**

L'ATTIVAZIONE DI QUESTI SERVIZI È A PAGAMENTO?

05

La legge prevede che il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, **gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo.**

PUBBLICIZZAZIONE DEI SISTEMI DI *PARENTAL CONTROL*

Gli utenti possono essere informati sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale dai produttori di dispositivi, anche tramite l'inserimento, nelle confezioni di vendita, di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con adeguata evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale.

Sul tema, le Linee guida AGCOM prevedono che tali applicazioni dovranno essere pubblicizzate sui siti *web* dei fornitori, nelle Carte dei servizi e attraverso campagne di comunicazione mirate.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
del decreto-legge n. 123 del 2023,

**i dati personali raccolti
o generati durante l'attivazione
delle applicazioni di controllo
parentale** non possono essere utilizzati per scopi
commerciali e di **profilazione**.



Lo stesso decreto prevede, all'articolo 14, comma 3, che

“La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori”.

Si raccomanda di mantenersi costantemente informati, consultando regolarmente i siti *internet* istituzionali del Dipartimento per le Politiche della famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito alle evoluzioni che intervengono nell'ambiente digitale, al fine di una efficace applicazione dei sistemi di parental control e di un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali!

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*D.l. 15 settembre 2023, n. 123,
Misure urgenti di contrasto
al disagio giovanile, alla povertà
educativa e alla criminalità
minorile, nonché per la sicurezza
dei minori in ambito digitale,
convertito con modificazioni
dalla l. 13 novembre 2023, n. 159.*

07



Art. 13

Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica



Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni:

- a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;*
- b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, console di videogiochi, e altri possibili oggetti connessi che consentano l'accesso ai browser, come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;*
- c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.*

2

Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3

I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro ((nove mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4

Il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5

Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

”

**PER
SAPERNE
DI PIÙ**

Dipartimento per le Politiche della famiglia:

<https://www.famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/informazioni-sullutilizzo-del-parental-control>

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM):

https://www.agcom.it/competenze/consumatori/interventi-regolamentari-tutela-degli-utenti-finali-attuazione-del-nuovo/tutela-dei-minori-tramite-parental-control#link_utili

08

